

Condizioni di adesione obbligazioni di cassa

Edizione gennaio 2023. Si riservano cambiamenti.

Le presenti condizioni di adesione regolano il rapporto tra l'investitore e l'Associazione Casa Andrea Cristoforo (di seguito Casa) per la sottoscrizione di obbligazioni di cassa.

1. Obbligazione di cassa

Le obbligazioni di cassa della Casa sono un investimento finanziario gestito sotto forma di conto con durata fissa e un tasso d'interesse fisso concordato. Esse sono volte al sostegno e all'ulteriore sviluppo della Casa. Le obbligazioni di cassa non sono riscattabili anticipatamente da parte dell'investitore.

2. Importo di sottoscrizione

L'importo minimo di sottoscrizione è di CHF 2000. —. Gli importi maggiori devono essere divisibili per CHF 1000. —.

3. Durata

La durata delle obbligazioni di cassa va da un minimo di 3 anni a un massimo di 10 anni. La sottoscrizione è possibile in qualsiasi momento, la restituzione avviene in data della scadenza fissata.

4. Modulo di sottoscrizione

Il modulo di sottoscrizione può essere scaricato dal sito della Casa oppure richiesto telefonicamente o per iscritto. Il modulo debitamente compilato e firmato è da inviare per posta alla Casa.

5. Conferma

La Casa conferma la sottoscrizione dell'obbligazione di cassa per iscritto, allegando una polizza di versamento.

6. Pagamento e decorrenza (liberazione)

Il pagamento è da effettuare entro 30 giorni dal ricevimento della conferma. La decorrenza ha inizio non appena l'importo sottoscritto è reso disponibile sul conto della Casa.

7. Tassi d'interesse

Il tasso d'interesse può essere scelto fra le possibilità prestabilite sul modulo di sottoscrizione.

8. Accredito degli interessi

Gli interessi decorrono dal momento della liberazione e vengono versati annualmente il 31 luglio su un conto bancario o postale svizzero dell'investitore. La prima data di accredito degli interessi è il 31 luglio successivo alla liberazione. Viene dedotta l'imposta preventiva federale. L'investitore riceve una distinta degli interessi e un attestato relativo all'imposta preventiva.

9. Spese amministrative una tantum

Allo scopo di coprire le spese di emissione, vengono computati CHF 50.— per obbligazione. In caso di tasso d'interesse dello 0%, non vengono computate tali spese.

10. Cessione e costituzione in pegno

L'obbligazione di cassa non può essere costituita in pegno, ma può essere trasferita a un'altra persona. La cessione necessita della notifica scritta all'amministrazione delle obbligazioni di cassa.

11. Restituzione

La restituzione dell'importo dell'obbligazione di cassa avviene sullo stesso conto su cui sono accreditati gli interessi. L'investitore riceve una distinta finale da cui risultano l'avvenuta restituzione dell'importo dell'obbligazione e l'ultimo accredito degli interessi.

12. Restituzione anticipata

La Casa è libera di restituire anticipatamente l'importo dell'obbligazione di cassa previo preavviso di tre mesi.

13. Foro

Il foro competente è Bellinzona.

Casa Andrea Cristoforo Strada Collinetta 25 CH-6612 Ascona tel: +41 (0)91 786 96 00 fax: +41 (0)91 786 96 61 mail@casa-ac.ch www.casa-ac.ch

